

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2941

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **LO MONTE**

Disposizioni concernenti l'utilizzazione di energie rinnovabili
nelle infrastrutture pubbliche per la viabilità

Presentata l'11 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il cambiamento climatico rappresenta la più grande sfida che il genere umano deve affrontare: il Governo, anche attraverso l'istituzione del nuovo Ministero della transizione ecologica, sta lavorando per un cambiamento sostanziale del paradigma energetico italiano, che sarà principalmente guidato da investimenti in tecnologie innovative, infrastrutture intelligenti e sviluppo digitale.

Il *Green Deal* europeo, di cui alla comunicazione COM(2019)640 *final* della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dell'11 dicembre 2019, è lo strumento chiave per ristrutturare settori e attività critici e per accelerare la transizione verso economie a basse emissioni ed efficienti nell'uso delle risorse, in modo giusto e inclusivo: un grande cantiere, in linea con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile sottoscritta il 25

settembre 2015 e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 e reso esecutivo dalla legge 4 novembre 2016, n. 204.

Sviluppo sostenibile e transizione ecologica sono concetti centrali per il futuro, basti pensare che ora le imprese devono redigere un bilancio di sostenibilità, in cui questi criteri sono quantificati, che anche i grandi investitori guardano alla sostenibilità come elemento essenziale e che il futuro delle prossime generazioni dipenderà dalle scelte che facciamo oggi: queste sono le realtà alle quali dobbiamo rispondere adesso e per le quali non è più ammissibile aspettare altro tempo.

L'inversione di tendenza riguardo all'utilizzo delle fonti di energia e alle emissioni di prodotti inquinanti in atmosfera deve avvenire rapidamente, perché il surriscaldamento globale, diretta conseguenza di un

sistema produttivo energivoro, fortemente inquinante e causa di sfruttamento eccessivo di risorse naturali, sta già determinando conseguenze catastrofiche dal punto di vista dei fenomeni climatici estremi, dell'agricoltura, della biodiversità, ovvero della sopravvivenza del pianeta per come lo conosciamo ora. La risposta deve essere immediata.

Lo sviluppo tecnologico consente da tempo la possibilità di approvvigionarsi di energia a impatto ambientale ridotto, se non addirittura nullo, sfruttando le energie rinnovabili del nostro pianeta: il vento, la luce solare, i corsi d'acqua e le correnti marine.

Pannelli fotovoltaici, pale eoliche, centrali idroelettriche e turbine sottomarine sono gli strumenti principali utilizzabili per la produzione di energia pulita.

Proprio per consentire un utilizzo dell'energia che garantisca la crescita economica del nostro Paese senza danneggiare l'ecosistema, la presente proposta di legge vuole promuovere l'integrazione dei citati

sistemi di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili con le principali infrastrutture pubbliche per la viabilità.

Ci si propone di agire in maniera rapida ed efficace, puntando a un efficientamento energetico delle autostrade e delle altre principali arterie di viabilità, nonché a un'autosufficienza energetica per ciò che concerne principalmente l'impianto di illuminazione, la fornitura di energia alle aree di servizio e quella per il funzionamento dei passaggi a livello ferroviari.

L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge e la definizione di energia da fonti rinnovabili a impatto zero.

L'articolo 2 prevede la concessione di incentivi per l'installazione di impianti di produzione di energia ecosostenibili, stabilendo il limite di spesa e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 disciplina la proprietà e i criteri energetico-funzionali degli impianti.

L'articolo 4, infine, individua la procedura di aggiudicazione dei contratti per la realizzazione degli impianti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha la finalità di garantire l'autosufficienza energetica delle infrastrutture pubbliche per la viabilità mediante la previsione di incentivi per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a impatto zero nella rete autostradale e stradale nazionale.

2. Ai fini della presente legge, per energia da fonti rinnovabili a impatto zero si intende l'energia, solare o eolica, la cui produzione non comporta residui di lavorazione e il cui impatto ambientale, tenuto conto anche degli impianti necessari alla produzione e all'immagazzinamento, è nullo o particolarmente esiguo, ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Detrazione per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a impatto zero)

1. Al fine di incentivare l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a impatto zero nella rete autostradale e stradale nazionale, è prevista la detrazione di una quota pari al 30 per cento del costo finale dell'impianto e delle opere connesse, da applicare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. Ai fini dell'accesso alla detrazione di cui al comma 1, gli impianti devono rispettare i parametri e i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del controllo sui soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Ai fini della copertura degli oneri previsti dal comma 4 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 3.

(Proprietà e criteri energetico-funzionali degli impianti)

1. La proprietà degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è attribuita al gestore diretto o, in caso di concessione, al soggetto concedente della infrastruttura viaria interessata. La manutenzione degli impianti di cui al primo periodo spetta al gestore diretto o, in caso di concessione, al concessionario.

2. Gli impianti di cui al comma 1 devono garantire l'autosufficienza energetica della rete autostradale e stradale nazionale.

Art. 4.

(Procedura ristretta)

1. I contratti tra la stazione appaltante e i soggetti privati concessionari aventi ad oggetto la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge sono aggiudicati con procedura ristretta ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

